

ALLEGATO "A" AL REP. N. 40451/17616.

STATUTO DELLA SOCIETA' "SOLIDEA, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEL SOCIALE"

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.

ARTICOLO 1 - E' costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata:

"SOLIDEA, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEL SOCIALE"

ARTICOLO 2 - La Società ha sede legale in Torino, in Via Virle n. 21.

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio della Regione Piemonte.

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

ARTICOLO 3 - La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818.

La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità.

In particolare essa potrà:

- a) promuovere e gestire direttamente o in convenzione un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal Servizio sanitario nazionale;
- b) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- c) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a

favore dei familiari a proprio carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;

d) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;

e) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio;

f) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

g) promuovere e favorire forme di autogestione e imprenditorialità sociale, di servizi e prestazioni idonei a soddisfare necessità di ordine economico del socio;

h) promuovere e gestire attività nei settori sociale e sanitario, della formazione professionale, dell'informazione ed educazione sanitaria e dei consumi;

i) promuovere e gestire gruppi di acquisto diretti tra produttore e consumatore con il fine di abbattere i costi e far risparmiare gli iscritti.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i del presente articolo la Società di Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto.

In particolare la società potrà:

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;

b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sociale ;

c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito Regolamento Interno.

TITOLO II: SEZIONI

La Società di Mutuo Soccorso articola la propria attività in Sezioni soci.

Gli organismi mutualistici e associativi aggregati sono equiparati alle Sezioni.

Apposito Regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

TITOLO III: SOCI

CAPO I

SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci, d'ambo i sessi, è illimitato.

I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a. soci ordinari;
- b. soci sostenitori;
- c. soci onorari.

Possono essere soci ordinari della società le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni ovunque residenti.

Possono aderire alla Società come soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, che con finalità e attività coerenti con quelle svolte dalla Società di Mutuo Soccorso, possono attraverso la loro adesione favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società o favorire gli scopi della Società dando un contributo economico e un sostegno. Le contribuzioni deliberate dai soci sostenitori non impegnano i medesimi a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore della Società di Mutuo Soccorso.

Possono essere soci onorari tutte le persone fisiche che la Società di Mutuo Soccorso riconosce come meritevoli e che possono favorire lo sviluppo delle attività della Società di Mutuo Soccorso.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ARTICOLO 5 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- a. cognome e nome, luogo, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b. l'impegno a versare la quota d'ammissione, i contributi annui e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Società di Mutuo Soccorso;
- c. l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a. denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, oggetto sociale e data di costituzione;
- b. la disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
- c. l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione, secondo il proprio statuto vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il

richiedente abbia effettuato il versamento della quota d'ammissione.

L'ammissione alla società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ARTICOLO 6 - I soci devono versare la tassa d'ammissione, i contributi annui e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Società di Mutuo Soccorso determinati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari hanno diritto alle prestazioni previste dall'articolo 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 7 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

CAPO II

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 8 - RECESSO - Il socio può recedere dalla società con preavviso di mesi tre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota d'ammissione, dei contributi annui e degli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Società di Mutuo Soccorso e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, cagioni alla società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile a pena che comporta l'interdizione anche

temporanea dai pubblici uffici.

ARTICOLO 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 11 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della società, né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

TITOLO IV: PATRIMONIO

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 12 - Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili e immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario o di istituti bancari di prim'ordine;
- c) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donante.

ARTICOLO 13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO II

ARTICOLO 14 - I contributi annui devono essere versati con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della società.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO II

ARTICOLO 16 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della

convocazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, con avviso da affiggersi nei locali della società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono anche per lettera o per e-mail.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 17 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci, ove nominati;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva il regolamento interno previsto dallo Statuto;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ove nominati.

ARTICOLO 18 - L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla Legge.

ARTICOLO 19 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 20 - L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per

deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 21 - In prima convocazione l'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di scioglimento e liquidazione della società, nell'assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote d'ammissione.

ARTICOLO 22 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco o dipendente della società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 23 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24 - Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 3818 del 1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, ove nominato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente e dal Segretario.

ARTICOLO 25 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- e) assumere e licenziare il personale della società;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- i) compilare il regolamento interno che verrà approvato dall'assemblea.

ARTICOLO 26 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 28 - La Società nomina il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo ove si verificano i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 29 - Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PURA

ARTICOLO 30 - Nella società di mutuo soccorso:

a) è esclusa ogni distribuzione di utili e di avanzi di gestione di qualsiasi natura;

b) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari di qualsiasi natura;

c) è fatto divieto assoluto di distribuire le riserve fra i soci;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ad altre società di mutuo soccorso che hanno scopi analoghi ed affini.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari od aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso che hanno scopi analoghi o affini.

ARTICOLO 33 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.

F.TO: LAURA BALMA - BRAGASTINI FABRIZIO - CRISTINA CAPPELLI - FABRIZIO CAPUTO - CIRAVEGNA FRANCA - COMANDONE CARLO - DURANDO LILIANA - FERRO

FEDERICO - FILONE GIOVANNA - STEFANIA FRANCO - NICOLETTA FRATTA -
CHRISTIAN GABRIELE - MARA CLAUDIA GIACOMELLI - LO SARDO ORLANDO - CHIARA
MARINELLI - MARTINO DOMENICO - SIMONETTA MATZUZI - DARIO MECCA - DANILA
MEZZANO - MINISTRINI MASSIMO - PIER LUIGI PASSONI - TAMARA POLLO - SERGIO
SUT - SOLANO SEBASTIANO - MARIO SICIGNANO NOTAIO